



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede, tra l'altro, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (di seguito denominato: "decreto legislativo n. 175 del 2016"), recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e in particolare:

- a) l'articolo 5 il quale prevede, tra l'altro, che:
- a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);
 - l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (comma 2);
 - l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);
- b) l'articolo 7 il quale prevede, tra l'altro, che:
- la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri competenti per

materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali (comma 1);

- l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 (comma 2);
- c) l'articolo 8 il quale prevede che le operazioni, anche mediante partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 (comma 1);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il quale, nel disciplinare, tra l'altro, la rete di accesso e il modello regolatorio di co-investimento, per incentivare la costruzione di nuove reti ad altissima capacità, dispone che gli impegni per aprire al coinvestimento la realizzazione di tale nuova rete possano prevedere la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di partecipazioni azionarie dello Stato e al Ministero delle imprese e del made in Italy competenze in materia di politica per le comunicazioni;

VISTO l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che attribuisce al Dipartimento del tesoro la competenza, tra l'altro, in materia di gestione delle partecipazioni societarie dello Stato ed esercizio dei diritti del socio;

CONSIDERATI gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione dell'infrastruttura digitale di telecomunicazioni, volta a rendere più moderni, sicuri e affidabili i servizi pubblici digitali per cittadini ed imprese;

PRESO ATTO dell'attuale perimetro delle "aree nere", "aree grigie" e "aree bianche" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C 25/01 recante *"Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda"* e del fondamentale interesse del Governo al raggiungimento di una copertura omogenea di tutte le aree;

CONSIDERATA l'attuale configurazione del settore delle telecomunicazioni, nonché la necessità di sviluppare reti di telecomunicazioni di nuova generazione capillari e sicure in ragione del preminente interesse del Paese a garantire la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi in ambito nazionale e internazionale, che consentano al Paese di raggiungere gli obiettivi che si è prefisso in un sistema ad alta competitività internazionale, salvaguardando i livelli occupazionali e la specificità del territorio;

PRESO ATTO dello stato di attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga;

CONSIDERATO che TIM S.p.A. (di seguito denominata: "TIM") ha avviato una procedura per la dismissione della partecipazione in un veicolo societario (c.d. "NetCo") che verrà a detenere il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa detenuta da TIM, inclusi i cespiti patrimoniali e le attività di FiberCop S.p.A. e la partecipazione in Telecom Italia Sparkle S.p.A. (cd. "NetCo");

CONSIDERATO che TIM ha comunicato in data 22 giugno 2023 di aver avviato, in esclusiva, una negoziazione migliorativa con Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (nel prosieguo, "KKR"), finalizzata a ottenere la presentazione – nel più breve tempo possibile compatibilmente con la complessità dell'operazione e comunque entro il 30 settembre 2023 – di un'offerta conclusiva e vincolante secondo i migliori termini e condizioni, nonché di convenire il perimetro, le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'attività di due diligence confirmatoria richiamata nella stessa offerta di KKR;

CONSIDERATA la necessità di procedere nella realizzazione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica quale infrastruttura di importanza strategica per il Paese, assicurandone la migliore funzionalità, la parità di accesso e garantendo, nel contempo, la sicurezza della rete e il rispetto degli impegni assunti per la conclusione degli investimenti previsti nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza dell'Italia anche in ottica prospettiva di uniformità del grado di infrastrutture in fibra presenti in tutte le aree del Paese;

CONSIDERATO che è intendimento del Governo, alla luce delle predette finalità, aderire all'iniziativa di scorporo della rete, come definita da TIM, assicurando allo Stato, anche tramite adeguati presidi di governance, un ruolo di vigilanza e controllo sulle materie di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale;

RITENUTO opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze sottoponga, all'esito della definizione della struttura dell'operazione, un'offerta vincolante unitamente a KKR che consenta l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di minoranza nel capitale di NetCo idonea a garantire al Ministero presidi di vigilanza e controllo sulle materie di rilevanza strategica e di sicurezza nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2023;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

DECRETA:

ART. 1

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a presentare congiuntamente con KKR e, eventualmente, altri investitori di minoranza un'offerta vincolante idonea a consentire

l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione di minoranza compresa fra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.

ART. 2

1. Ai fini della presentazione dell'offerta vincolante da parte del Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento del Tesoro è autorizzato a nominare uno o più esperti di provata esperienza nel settore di riferimento e in operazioni similari, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, strategico-industriali e legali, per l'individuazione delle modalità di ingresso nell'operazione, ivi inclusa la fase di determinazione del prezzo di acquisto della partecipazione, e l'esecuzione degli adempimenti societari richiesti ai fini del perfezionamento dell'acquisizione.

ART. 3

1. La struttura e le condizioni dell'operazione di acquisizione della quota di partecipazione di cui all'articolo 1 assicurano la conformità della stessa a quanto segue:

- a) che la definizione di un piano industriale sia idoneo al conseguimento di potenziamento e sviluppo della rete di telecomunicazioni in fibra ottica;
- b) che le azioni assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze godano dei medesimi diritti patrimoniali assegnate alle altre azioni;
- c) che l'accordo tra gli azionisti preveda, tra l'altro: 1) modalità di governance di NetCo idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi del piano industriale; 2) adeguati poteri in capo al Ministero dell'economia e delle finanze di monitoraggio sulla gestione e meccanismi, anche di governance, di presidio da parte dello stesso Ministero sulle decisioni rilevanti ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo e potenziamento di NetCo e in materia di rilevanza strategica e sicurezza nazionale, anche in caso di mutamento della compagine azionaria;
- d) che siano definiti i criteri e le modalità con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire, anche in una fase successiva, l'intero capitale di Telecom Italia Sparkle S.p.A.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. La pubblicazione del presente decreto sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze fa luogo ad ogni adempimento di legge.

Roma, 1° settembre 2023

il Presidente del Consiglio dei ministri



il Ministro dell'economia e delle finanze



il Ministro delle imprese e del made in Italy

